

COMUNE DI CITTANOVA

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI

Brevi cenni storici a cura dell'Amministrazione Comunale

Art.1

(Il Comune)

Il Comune di Cittanova è ente autonomo nell'ambito della Repubblica Italiana e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato; rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune di Cittanova valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuove il processo di trasformazione degli stessi secondo il principio di autogoverno locale.

Il Comune di Cittanova concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e di altri Enti al fine del più efficace assolvimento delle proprie funzioni.

La sede del Comune è situata in Cittanova nel Palazzo Comunale sito in V.le Aldo Moro. Gli Organi comunali possono riunirsi anche in altra sede, purché preventivamente comunicata in forma scritta ai componenti degli stessi Organi.

Il comune di Cittanova ha, come suo segno distintivo, lo stemma che si allega al presente Statuto.

Insegna del Comune è il gonfalone sul quale campeggia lo stemma.

Art. 2

(*Obiettivi programmatici*)

Il Comune di Cittanova assume come obiettivi fondamentali, per la propria azione amministrativa, l'affermazione della pace e della democrazia, la promozione della solidarietà, la crescita della partecipazione, l'impegno sul terreno della legalità e della lotta alla delinquenza organizzata, la difesa del territorio e dell'ambiente, la salvaguardia dei valori locali e tradizionali, la promozione della cultura, lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale.

Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza socio-sanitaria, in favore dell'infanzia, degli anziani, dei disabili, dei tossicodipendenti e delle fasce deboli in genere.

Tutela e promuove lo sviluppo delle attività produttive, dell'agricoltura e dell'artigianato, del commercio del turismo e dei servizi in genere.

Custodisce e valorizza il patrimonio storico - artistico, culturale ed ambientale, garantendone il godimento da parte della collettività.

Tutela e valorizza l'ambiente come valore naturalistico paesaggistico, fisico sociale e turistico.

Promuove iniziative tendenti a contrastare e sconfiggere qualsiasi forma di violenza, sopraffazione, criminalità organizzata e mafia.

Favorisce l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro ed impronta la sua azione al principio della pari opportunità.

L'azione amministrativa deve avere particolare riguardo al diritto alla salute, allo studio, al lavoro ed alla casa, alla promozione delle attività sportive, ricreative, culturali e turistiche.

Il Comune di Cittanova nel realizzare le proprie finalità assume il metodo e gli strumenti della programmazione, in coerenza con gli orientamenti comunitari, statali, regionali e provinciali.

Nell'esercizio dell'attività di programmazione, il Comune di Cittanova assicura la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sociali, professionali ed economiche, rappresentative di interessi collettivi e diffusi della cittadinanza.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, l'utilizzazione delle risorse umane e patrimoniali del Comune sono orientate alla soddisfazione dei bisogni e delle domande della comunità e sono improntate a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di trasparenza e della più diffusa partecipazione ed informazione dell'azione amministrativa, in coerenza al principio della distinzione tra le funzioni politico - amministrative e quelle di gestione.

Il Comune sostiene e favorisce le iniziative del volontariato e delle libere associazioni.

TITOLO II

GLI ORGANI DI GOVERNO DEL COMUNE

Art. 3

(Organi istituzionali)

Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta comunale.

Gli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio

comportamento ai criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO I
Il Consiglio

Art. 4

(Il Consiglio)

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale diretto ed è composto dal Sindaco e da venti consiglieri.

L'elezione del Consiglio Comunale, la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

Art. 5

(I Consiglieri)

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

Le prerogative e i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio.

I consiglieri hanno potere ispettivo e di controllo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'ente; lo esercitano, attraverso le commissioni consiliari, e, singolarmente, mediante interrogazioni e mozioni.

Art. 6

(Pubblicità delle spese elettorali)

Ciascun candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni, sono tenuti in riferimento alle spese da sostenere nella campagna elettorale a garantire la massima trasparenza e pubblicità.

Art. 7

(Gettone di presenza)

Ciascun consigliere ha diritto al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle commissioni permanenti.

L'interessato può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione se pari o meno costosa per il Comune.

Art. 8

(Prerogative della minoranza)

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale devono consentire ai gruppi di minoranza, attraverso il pieno diritto all'informazione, l'effettivo esercizio dei poteri di controllo sull'attività e sulle iniziative del Comune.

Ai gruppi di minoranza spetta la designazione dei presidenti delle commissioni permanenti e speciali individuate dal regolamento.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina dei loro rappresentanti negli organi degli enti, delle Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune.

Art. 9

(Funzionamento del Consiglio)

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni.

Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Art. 10

(Competenze del Consiglio)

Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

Art. 11

(Gruppi consiliari)

I Consiglieri si costituiscono in gruppo. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel Regolamento del Consiglio comunale.

Il Comune assicura ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari agli stessi per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 12

(Conferenza dei Capigruppo)

La conferenza dei capigruppo è presieduta del Presidente del Consiglio Comunale.

La Conferenza dei capigruppo concorre a programmare i lavori del Consiglio e a predisporre il calendario delle attività.

La Conferenza dei capigruppo svolge le altre funzioni attribuite dal regolamento consiliare.

Art. 13

(Commissioni consiliari)

Il Consiglio comunale può istituire, con apposite deliberazioni, commissioni permanenti e commissioni speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di

studio di proposta.

Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinate con apposito regolamento.

La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Art. 14

(Prima seduta del Consiglio)

La prima seduta del Consiglio comunale, dopo le elezioni, è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

È presieduta dal Sindaco.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti e del Sindaco.

Art. 15

(Presidenza del Consiglio)

Il Consiglio comunale elegge, tra i propri membri, con votazione espressa a scrutinio segreto un Presidente.

Non possono essere eletti il Sindaco e i candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri in seguito all'esito della consultazione elettorale.

Per essere eletti occorrono nei primi due scrutini la maggioranza del 2/3..

Qualora, dopo il secondo scrutinio, nessun consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità tra più di due candidati entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani d'età.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato in seguito ad una mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti e/o per gravi comportamenti pregiudizievoli della funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio, o lesivi del prestigio dello stesso.

La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

La mozione è discussa entro quindici giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 del Consiglio, se tale quorum non viene raggiunto si procederà ad una nuova votazione. Se dopo questa votazione il quorum del 2/3 non viene raggiunto si procederà ad una terza votazione. La mozione di sfiducia si intenderà approvata se voterà a favore la maggioranza assoluta durante la terza o successive votazioni.

La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Consiglio procede alla nomina del sostituto con le modalità previste nei precedenti commi.

Art. 16

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio)

Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale ;
- b) sentito il Sindaco, convoca e fissa la data delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni procedurali, delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, salvo che non intenda promuovere sulle stesse la

decisione del consiglio;

- d) ha potere di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
- f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo cui partecipa anche il Sindaco;
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h) assicura adeguate informazioni ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri secondo le modalità che saranno previste dall'apposito regolamento consiliare;
- i) esercita ogni altra funzioni demandatagli dallo statuto o dai regolamenti.

Art. 17

(Linee programmatiche di mandato)

Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate, da parte del Sindaco le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.

È facoltà del Consiglio, provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello statuto di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

CAPO II
Il Sindaco e la Giunta

Art. 18
(Il Sindaco)

Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici. Assicura l'attuazione degli indirizzi politici -amministrativi del Consiglio e della Giunta, Dettando apposite direttive al Segretario ed ai vari responsabili, nonché al resto dell'apparato amministrativo e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo promuovendo e coordinando l'attività degli assessori.

Il Sindaco può delegare ai singoli assessori, ai consiglieri comunali e ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza, ad eccezione di quelli espletati in qualità di Ufficiale di Governo, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui si ritenga di dover provvedere motivando la riassicurazione del provvedimento.

Il Sindaco può sospendere l'esecuzione di atti di competenza dei responsabili dei servizi con atto motivato e avocare a sé l'adozione dei medesimi.

Il Sindaco nomina tra gli assessori un Vice Sindaco.

Il Sindaco può delegare ad altro Assessore le sue funzioni quale ufficiale di Governo, in caso di sua assenza o impedimento.

In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall'assessore più anziano per età.

Il Sindaco presta, davanti al consiglio nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.

Art. 19

(Il Vicesindaco)

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco assente, impedito per la normale attività amministrativa.

In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano.

Art. 20

(La Giunta)

La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi del servizio, della trasparenza e dell'efficienza.

La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali dettati dal Consiglio comunale.

Art. 21 **(*Composizione*)**

La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori non superiore a 1/3 del numero dei consiglieri Comunali.

Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri comunali; possono essere anche nominate persone esterne al Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, in numero non superiore a due.

Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art. 22 **(*Nomina*)**

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta e li comunica al Consiglio Comunale.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Le cause di incompatibilità, la posizione e lo statuto giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano, tra loro e con il Sindaco, rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo, di affiliazione ed i coniugi.

Art.23
(Incarichi)

Il Sindaco può attribuire ai consiglieri comunali specifiche deleghe e/o incarichi su determinati problemi e progetti, e/o di curare determinate questioni nell'interesse dell'amministrazione.

Art.24
(Funzionamento della Giunta)

Nello svolgimento della propria attività, la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità di indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità nelle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco; per la validità della seduta è richiesta l'intervento della metà dei suoi componenti compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco, possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti, consiglieri delegati e funzionari del comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Art. 25**(*Competenze della Giunta*)**

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo, svolge funzioni propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dalla Statuto al Sindaco, al Consiglio o che non rientrano nelle competenze, del Segretario comunale e dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Rientra altresì nella competenza della Giunta la adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dalla Statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 26**(*Mozione di sfiducia*)**

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale ne informa il Prefetto ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e nomina del Commissario.

TITOLO III

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 27

(Principi organizzativi)

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi sulla produttività e sul grado di efficienza dell'attività svolta;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della piena collaborazione tra gli uffici.

Art. 28

(Organizzazione degli uffici e del personale)

Gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, trasparenza, efficienza nonché funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti.

Art. 29***(Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio comunale)***

Il Consiglio comunale determina gli indirizzi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 30***(Funzioni dirigenziali)***

I responsabili di aree, di settori o dei servizi devono tradurre in termini operativi gli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttorie e d'analisi e con autonome proposte; sono inoltre responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'economicità della gestione.

I responsabili, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, godono di autonomia e responsabilità nella gestione delle risorse loro assegnate.

Spetta ai responsabili la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, gli atti propedeutici e conclusivi degli stessi, nonché ogni altra attività prevista dalla legge.

Art.31***(Attribuzioni della funzione di direzione)***

Le posizioni di responsabile d'area o di settore o di servizio possono essere ricoperte da personale dipendente all'amministrazione con idonea qualifica funzionale; potrà anche farsi ricorso a contratti a termine di diritto pubblico, a convenzioni o contratti di Diritto Privato, fermo restando i requisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire.

L'Ente potrà, inoltre, per esigenze cui non potrà far fronte con personale in servizio, conferire incarichi individuali a esperti con adeguate professionalità, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 32
(Il Segretario)

Il Segretario Generale svolge le funzioni che gli sono assegnate dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e conferitegli dal Sindaco. Assiste gli Organi del Comune nell'azione amministrativa.

La nomina del Segretario comunale compete, ai sensi 70 dell'art. 99 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, al Sindaco, il quale lo sceglie nell'ambito di un apposito albo e nel rispetto delle procedure previste.

Art. 33
(Il Vice Segretario)

Il Vice Segretario generale ha il compito di coadiuvare il Segretario Generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti in base alla legge, allo Statuto o ai regolamenti, in caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario generale svolge anche funzioni consultive e collaborative con gli organi dell'ente.

Art.34
(Direttore Generale)

Il Comune potrà convenzionarsi con altri Comuni al fine della nomina congiunta di un

Direttore Generale al di fuori della dotazione organica.

In mancanza di tale convenzione, il Sindaco potrà conferire le relative funzioni al Segretario Generale concordando con lo stesso il relativo compenso.

Art. 35

(Ufficio di indirizzo e di controllo)

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

Partecipazione popolare - Diritto di informazione

Art. 36

(Principi)

Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la loro partecipazione e quella dei cittadini all'attività dell'Amministrazione locale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 37

(Strumenti)

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione locale, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività dell'amministrazione locale;
- b) attua i principi sul diritto di accesso, dei singoli cittadini e dei gruppi, agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- d) istituisce Consulte, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori e per acquisire il contributo di quanti operano negli stessi;
- e) può istituire i Comitati di quartiere, la cui attività sarà disciplinata da apposito regolamento.

Art.38

(Istanze - petizioni - proposte)

I cittadini, singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli Organi del Comune, secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) annullamento di atti amministrativi;
- b) tributi e bilancio;
- c) designazioni e nomine.

Art. 39

(Referendum)

Per favorire la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per la crescita civile e lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, è istituito il referendum consultivo o propositivo .

Il referendum viene indetto, di regola, per consultare o far proporre una determinata questione a gli elettori del Comune ed è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 40
(*Consulte*)

Sono istituite apposite Consulte, nei seguenti settori: Sport, Cultura, Lavoro e Sviluppo, Politiche sociali, Ambiente e Turismo.

Il Consiglio comunale può, inoltre, deliberare a maggioranza assoluta l'istituzione, anche in via temporanea, di consulte tematiche aperte con compiti di proposta rispetto a competenze e provvedimenti propri dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi e degli adolescenti alla vita collettiva del paese, istituisce il Consiglio comunale dei ragazzi e la Consulta dei Giovani. Le modalità di elezione e il loro funzionamento saranno disciplinate da appositi regolamenti.

Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna Consulta. Col medesimo regolamento di istituzione sono disciplinate anche la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte e la previsione di un eventuale comitato esecutivo.

Ai fini della composizione delle Consulte, i regolamenti previsti dal comma precedente devono assicurare la presenza in ciascuna Consulta delle Associazioni più rappresentative (diverse dai partiti politici) che nell'ambito comunale operano specificatamente nel settore inerente alla Consulta stessa, tenendo conto particolarmente delle associazioni iscritte in apposito elenco previsto.

I componenti della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale hanno facoltà di assistere alle riunioni di ciascuna consulta.

Ciascuna Consulta nell'ambito del settore di propria competenza si dota dell'apposito

regolamento.

Art. 41

(Altre consultazioni)

Il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini, diverse dal referendum, per acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, comunque di competenza del Comune, tranne che nei sei mesi antecedenti alle elezioni amministrative.

Tali consultazioni si svolgono nelle forme di sondaggi, raccolte di firme, e altre modalità analoghe purché risultino adeguate allo scopo.

L'esito della consultazione, comunque, non ha effetti vincolanti nei confronti degli Organi del Comune.

Art. 42

(Forum cittadino)

Al fine di consentire alle associazioni cittadine, iscritte in apposito elenco di cui all'art.43, una effettiva partecipazione politica e per valorizzare l'autonomia aggregazione dei cittadini dei cittadini intorno ad una problematica od interesse diffuso, quale la programmazione economico finanziaria dell'Ente, si costituisce il Forum Cittadino delle associazioni al quale l'Amministrazione può sottoporre per un parere consuntivo , il bilancio preventivo, i piani urbanistici e modifiche rilevanti dello Statuto.

Il regolamento ne disciplina il funzionamento .

Art. 43

(Associazioni)

È istituito un registro delle Associazioni.

L'iscrizione nel registro consente di essere rappresentati nella consulta di settore, la cui materia incide sull'oggetto statutario dell'associazione.

Alle associazioni possono essere erogate forme di incentivazione con apporti di natura finanziaria patrimoniale, tecnico - professionale e organizzativa.

Il regolamento determina le modalità di iscrizione e le formalità per rendere effettivo quanto stabilito dal presente articolo.

Art. 44

(Volontariato)

Il Comune promuove forme di volontariato che prevedano un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della vita personale, civile, in particolare delle fasce più deboli e/o emarginate.

Art. 45

(Difensore civico)

Il Comune può istituire l'Ufficio del Difensore civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della correttezza e della tempestività della pubblica amministrazione, ricorrendo ad una delle seguenti modalità di elezione:

- a) elezione diretta da parte dei cittadini;
- b) convenzione con altri comuni;
- c) elezione da parte del Consiglio comunale con maggioranza qualificata.

Spetterà al Consiglio comunale, con proprio atto deliberativo, scegliere una delle suddette opzioni.

Un apposito regolamento disciplinerà le funzioni e le prerogative dell'Ufficio di Difensore civico.

CAPO II

Diritto di accesso - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 46

(Diritto di accesso)

Ai cittadini singoli o associati é garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copia.

Art. 47

(Diritto di informazione)

Il regolamento sul diritto di accesso detta, inoltre, norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. A tal fine istituisce apposito ufficio di relazione con il pubblico (U.R.P.)

TITOLO V

SERVIZI

CAPO I

Modalità di gestione - Nomina degli amministratori

Art. 48

(Modalità di gestione)

Per la gestione dei servizi pubblici il Comune adotta una delle forme previste dall'art. 113 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

La scelta delle forme di gestione da adottare viene operata dal Consiglio Comunale sulla base di valutazioni di opportunità, di efficienza ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire.

Art. 49

(Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni)

Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il Comune partecipa vengono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, fra persone che abbiano una qualificata e

comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private, per uffici pubblici ricoperti.

Le persone nominate sono tenute a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità.

CAPO II

Forme associative e di collaborazione

Art. 50

(Criteri generali)

Ogni qualvolta risulti necessario, il Comune può ricorrere alla gestione associata di funzioni o di servizi di competenza comunale mediante la stipula di convenzioni e la formazione di consorzi.

TITOLO VI
FINANZE E CONTABILITA'

CAPO I
Le finanze e la contabilità del Comune

Art. 51
(Principi generali sulla gestione dei beni)

La gestione dei beni del Comune deve ispirarsi a criteri di trasparenza e di economicità, e deve essere coerente con la destinazione di ciascun bene.

Il Comune provvede alla gestione dei propri beni, avendo cura di mantenere per essi la migliore conservazione possibile.

Il Comune valorizza il proprio patrimonio immobiliare, assicurando i necessari

interventi di manutenzione.

Art. 52

(Principi sulle finanze e sulla contabilità - Tesoreria Comunale)

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 53

(Gestione finanziaria)

I responsabili della gestione, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate dalla legge, impegnano le spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità agli atti di programmazione emanati dagli Organi del Comune.

I responsabili della gestione hanno diretta responsabilità della coerenza degli atti di spesa da essi compiuti e dei relativi documenti giustificativi con le decisioni assunte dagli Organi politici del Comune.

I responsabili della gestione, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, curano che le entrate afferenti agli uffici e ai servizi di rispettiva competenza siano accertate, riscosse e versate prontamente e integralmente.

Art. 54

(Controllo economico della gestione)

È istituito presso l'ente, all'interno del settore economico finanziario, il controllo di gestione, al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività svolta, lo stato di attuazione ed il costo dei programmi.

CAPO II

Il Collegio dei revisori

Art. 55

(Composizione ed elezione)

Il collegio dei revisori è costituito da tre componenti, scelti dal Consiglio comunale secondo quanto è previsto dall'art. 234 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. Le cause d'incompatibilità e di ineleggibilità degli stessi sono previste dalla legge.

Art. 56
(Attribuzioni)

Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, collabora con il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e coordinamento, segnalando eventuali irregolarità o inefficienze nella gestione economica del Comune.

Esprime pareri motivati e di legittimità sulla proposta di bilancio e sui documenti allegati, sulle variazioni di bilancio, sui piani finanziari e sul conto consuntivo.

Il Collegio dei revisori può presentare in qualsiasi momento informative o segnalazioni alla Giunta e/o al Consiglio comunale.

I componenti del Collegio dei revisori sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.

TITOLO VII
ATTIVITA' CONTRATTUALE - REGOLAMENTI

Art. 57
(Attività contrattuale)

L'attività contrattuale del Comune si svolge nel rispetto delle procedure previste dalle norme in vigore e dai regolamenti.

L'impianto concorsuale è costituito dalle procedure aperte, ristrette e negoziate.

La procedura di scelta del contraente deve specificarsi nel bando di gara.

I responsabili della gestione sono anche responsabili dell'attività contrattuale di propria competenza, del controllo circa la corretta esecuzione dei contratti ed hanno, in tale attività, la rappresentanza esterna dell'ente.

Art.58

(Regolamenti)

L'amministrazione emana Regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta e al Consiglio.

Nella formazione dei regolamenti si potrà valutare l'opportunità di ascoltare eventuali soggetti interessati.

Il Consiglio Comunale adotta i regolamenti di propria competenza.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59

(Modifica dello Statuto)

L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere

adottata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

Art. 60
(Regolamenti vigenti)

Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate al presente statuto.

I Regolamenti restano in vigore sino al loro adeguamento.

Art. 61
(Pubblicità dello Statuto)

Il presente Statuto, dopo i controlli di legge, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'Albo Pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 62
(Entrata in vigore)

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Segretario del Comune appone, in calce all'originale dello Statuto, la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 63

(Elezione del Presidente del Consiglio)

L'elezione del Presidente del Consiglio comunale dovrà avvenire dopo l'approvazione del Regolamento che ne disciplina il funzionamento .